



S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI



SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080
e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 229
15 maggio 2012

Alla RSU
All’Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

e, p.c.

Le assenze per malattia e la riduzione del trattamento accessorio

Sentenza Corte Costituzionale 120/2012	<ul style="list-style-type: none"> La Corte Costituzionale, con sentenza 120/2012 del 7.5.2012 ,depositata il 10 maggio 2012, ha ritenuto legittime le ritenute per assenza per malattia fino a dieci giorni previste dall'art. 71 del D.L. 112/2008
L'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133	<ul style="list-style-type: none"> “1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. [...] 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi”.
Sito Web dello Snals di Vicenza	<ul style="list-style-type: none"> Si informa che è attivo il sito web dello Snals di Vicenza: www.snalsvicenza.it E' disponibile il link “Risponde l'esperto” che contiene le risposte ai vari quesiti che vengono rivolti tramite mail al Sindacato. Si suggerisce di consultarlo, prima di inviare i quesiti stessi.
Le sedi Snals	<p>Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049</p> <ul style="list-style-type: none"> orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì <p>Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483</p> <ul style="list-style-type: none"> orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 <p>Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080</p> <ul style="list-style-type: none"> orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30

a cura di Elio Costa
veneto.vi@snals.it